

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____/____/2017

Prot. gen. n° 12215 del 16/05/2017

Ordinanza n. 311 del 11/05/2017

OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati pericolanti siti in Amatrice Capoluogo - Foglio 59 - particelle 350 – 352 – 341 – 343 – 344 – 311 (parte) – 316 - 942 – 320 (parte) - 322.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE i fabbricati siti in Amatrice Capoluogo, identificati al NCEU al Foglio 59 particelle 350 – 352 – 341 – 343 – 344 – 311 (parte) – 316 - 942 – 320 (parte) – 322 sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che gli edifici in argomento risultano di proprietà dei sigg.ri:

- Ciavarelli Simonetta e Mall Elisabeth per la part. 350 sub 1;
- Ilari Alessandro, Ilari Nicoletta, Ilari Valentina per la part. 350 sub 2 - 6;
- Rocchi Francesco per la part. 350 sub 5;
- Fontanella Luisa e Fontanella Massimo per la part. 350 sub 7;
- Forlini Andrea per la part. 352 sub 1;
- Forlini Gianfranco e Salvi Adriana per la part. 352 sub 2;
- Forlini Ernesto per la part. 352 sub 3;
- Forlini Anayansi e Forlini Jessyama per la part. 352 sub 4;
- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 341 sub 1 e 4;
- Giovannelli Roberto e D'Angelo Patrizia per la part. 341 sub 6;
- Giovannelli Lauretana per la part. 341 sub 7;
- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 343 sub 1;
- Firmani Gabriella per la part. 343 sub 2;
- Giovannelli Giovanni e Giovannelli Rita per la part. 344 sub 1 e 2;
- Comune di Amatrice per la part. 311 sub 4;
- Rizzi Vincenzo per la part. 316 sub 1;
- Zuccari Massimo per la part. 942 sub 1;
- Zuccari Federico, Zuccari Leonardo e Zuccari Mauro per la part. 942 sub 2;
- Bizzoni Pietro e Bizzoni Roberto per la part. 320 sub 1;
- Donati Pierina e Serafini Annarita per la part. 320 sub 2 e 4;
- Rubei Barbara per la part. 322;

DATO ATTO, altresì, che i manufatti di che trattasi non risultano vincolati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 03/04/2017 che, anche se non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto:

VIA ROMA

Foglio 59 particelle 350 e 352

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato e più compiutamente:

- a) Edificio d'angolo prospiciente su Via Roma e Via Garibaldi identificato catastalmente con la particella n° 350, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*
- b) Edificio prospiciente su Via Roma di cui ai civici 54 e 56, identificato catastalmente con la particella n° 352: consta di due piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinatismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

Foglio 59 particelle 341 , 343 e 344

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato e più compiutamente:

- a) Edificio d'angolo prospiciente su Via Roma e Via San Francesco identificato catastalmente con la particella n° 341, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*
- b) Edificio prospiciente su Via Roma di cui al civico 61, identificato catastalmente con la particella n° 343, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano*

fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;

- c) *Edificio prospiciente su Via Roma e Via Teatro Vecchio, di cui al civico 57, identificato catastalmente con la particella n° 344, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

VIA GARIBALDI

Foglio 59 particelle 311 (parte), 316, 942, 320 (parte) e 322

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato prospicienti su Via Garibaldi, più compiutamente:

- a) *Edificio identificato catastalmente con la particella n° 311 parte (fabbricato sede del Comune di Amatrice che risulta sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria), con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio presente crolli parziali, con la parete prospiciente su Via Garibaldi in ribaltamento con un evidente fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*
- b) *Edifici identificati catastalmente con la particelle n° 316, 942 e 320 parte, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detti edifici risultano parzialmente crollati e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo;*
- c) *Edifici identificati catastalmente con la particelle n° 320 parte e 322, di cui ai civici 15 e 15a, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detti edifici risultano lesionati, con pareti fuori piombo che denotano cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

“Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra detti con relativa rimozione delle macerie”;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali))*

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione e rimozione macerie di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la demolizione totale e rimozione macerie dei fabbricati, siti in Amatrice Capoluogo, identificati al NCEU al Foglio 59 partt. 350 – 352 – 341 – 343 – 344 – 311 (parte) – 316 - 942 – 320 (parte) – 322 meglio indicati nella planimetria catastale allegata, di proprietà dei sigg.ri:

- Ciavarelli Simonetta e Mall Elisabeth per la part. 350 sub 1;
- Ilari Alessandro, Ilari Nicoletta, Ilari Valentina per la part. 350 sub 2 - 6;
- Rocchi Francesco per la part. 350 sub 5;
- Fontanella Luisa e Fontanella Massimo per la part. 350 sub 7;
- Forlini Andrea per la part. 352 sub 1;
- Forlini Gianfranco e Salvi Adriana per la part. 352 sub 2;
- Forlini Ernesto per la part. 352 sub 3;
- Forlini Anayansi e Forlini Jessyama per la part. 352 sub 4;
- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 341 sub 1 e 4;
- Giovannelli Roberto e D'Angelo Patrizia per la part. 341 sub 6;
- Giovannelli Lauretana per la part. 341 sub 7;
- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 343 sub 1;
- Firmani Gabriella per la part. 343 sub 2;
- Giovannelli Giovanni e Giovannelli Rita per la part. 344 sub 1 e 2;
- Comune di Amatrice per la part. 311 sub 4;
- Rizzi Vincenzo per la part. 316 sub 1;
- Zuccari Massimo per la part. 942 sub 1;
- Zuccari Federico, Zuccari Leonardo e Zuccari Mauro per la part. 942 sub 2;
- Bizzoni Pietro e Bizzoni Roberto per la part. 320 sub 1;
- Donati Pierina e Serafini Annarita per la part. 320 sub 2 e 4;
- Rubei Barbara per la part. 322;

al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 03.04.2017, che anche se non allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva, per i fabbricati in parola:

VIA ROMA

Foglio 59 particelle 350 e 352

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato e più compiutamente:

- a) *Edificio d'angolo prospiciente su Via Roma e Via Garibaldi identificato catastalmente con la particella n° 350, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*

- b) *Edificio prospiciente su Via Roma di cui ai civici 54 e 56, identificato catastalmente con la particella n° 352: consta di due piani fuori terra con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

Foglio 59 particelle 341 , 343 e 344

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato e più compiutamente:

- a) *Edificio d’angolo prospiciente su Via Roma e Via San Francesco identificato catastalmente con la particella n° 341, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*
- b) *Edificio prospiciente su Via Roma di cui al civico 61, identificato catastalmente con la particella n° 343, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*
- c) *Edificio prospiciente su Via Roma e Via Teatro Vecchio, di cui al civico 57, identificato catastalmente con la particella n° 344, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio risulta parzialmente crollato e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

VIA GARIBALDI

Foglio 59 particelle 311 (parte), 316, 942, 320 (parte) e 322

“Trattasi di fabbricati uniti in aggregato prospicienti su Via Garibaldi, più compiutamente:

- a) *Edificio identificato catastalmente con la particella n° 311 parte (fabbricato sede del Comune di Amatrice che risulta sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria), con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in legno. Detto edificio presente crolli parziali, con la parete prospiciente su Via Garibaldi in ribaltamento con un evidente fuori piombo ed imminente pericolo di crollo;*
- b) *Edifici identificati catastalmente con la particelle n° 316, 942 e 320 parte, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta. Detti edifici risultano parzialmente crollati e le porzioni di fabbricato ancora in piedi risultano fuori piombo, con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo;*
- c) *Edifici identificati catastalmente con la particelle n° 320 parte e 322, di cui ai civici 15 e 15a, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria e malta e tetto in latero-cemento. Detti edifici risultano lesionati, con pareti fuori piombo che denotano cinematismi di ribaltamento della facciata in atto, ed imminente pericolo di crollo”;*

“Atteso il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle strutture pericolanti sopra descritte si propone la demolizione totale degli edifici sopra detti con relativa rimozione delle macerie”;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e più segnatamente con l’adozione di un apposito “*Programma di demolizioni*”, secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente
è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza ai sigg.ri:

- Ciavarelli Simonetta e Mall Elisabeth per la part. 350 sub 1;
- Ilari Alessandro, Ilari Nicoletta, Ilari Valentina per la part. 350 sub 2 - 6;
- Rocchi Francesco per la part. 350 sub 5;
- Fontanella Luisa e Fontanella Massimo per la part. 350 sub 7;
- Forlini Andrea per la part. 352 sub 1;
- Forlini Gianfranco e Salvi Adriana per la part. 352 sub 2;
- Forlini Ernesto per la part. 352 sub 3;
- Forlini Anayansi e Forlini Jessyama per la part. 352 sub 4;
- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 341 sub 1 e 4;
- Giovannelli Roberto e D'Angelo Patrizia per la part. 341 sub 6;
- Giovannelli Lauretana per la part. 341 sub 7;

- Firmani Gabriella, Giovannelli Giampiero e Giovannelli Roberto per la part. 343 sub 1;
- Firmani Gabriella per la part. 343 sub 2;
- Giovannelli Giovanni e Giovannelli Rita per la part. 344 sub 1 e 2;
- Rizzi Vincenzo per la part. 316 sub 1;
- Zuccari Massimo per la part. 942 sub 1;
- Zuccari Federico, Zuccari Leonardo e Zuccari Mauro per la part. 942 sub 2;
- Bizzoni Pietro e Bizzoni Roberto per la part. 320 sub 1;
- Donati Pierina e Serafini Annarita per la part. 320 sub 2 e 4;
- Rubei Barbara per la part. 322;

in qualità di proprietari degli immobili oggetto del presente provvedimento.

Amatrice, lì 16/05/2017

IL SINDACO
Sergio Prozzi





Visa e letta per fini istituzionali

[Handwritten signatures and initials]